Codice Ente: 10839 ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.4 Prot. n. 5522

in data: 22.02.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DALLA SOC. ENEL SOLE.

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione **STRAORDINARIA IN SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE** i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

BADOLATO ANTONIO	SINDACO		Presente
GOATELLI RICCARDO	CONSIGLIERE		Presente
DE DONNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE		Presente
BOTTANI CARLO	CONSIGLIERE		Presente
FERRARI FRANCESCO	CONSIGLIERE		Presente
IMPERIALI ALCIDE	CONSIGLIERE		Presente
TOTARO MATTEO	CONSIGLIERE		Presente
MAROCCHI LEONARDO	CONSIGLIERE		Assente
PEZZALI MIRKO	CONSIGLIERE		Presente
CAPRARI ANTONELLA	CONSIGLIERE		Presente
BIANCHI FAUSTO	CONSIGLIERE		Presente
PANTANI GRAZIANO	CONSIGLIERE		Presente
VINCENTI FERNANDO	CONSIGLIERE		Presente
GAGLIARDI LUISA	CONSIGLIERE		Presente
MAFFEZZOLI GIORGIO	CONSIGLIERE		Presente
BURATTO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Giustificato	Assente
FRANZONI MATTEO	CONSIGLIERE		Presente
GELATI LUIGI	CONSIGLIERE		Presente
ROSA CRISTIANO	CONSIGLIERE		Presente
BIFFI FEDERICO	CONSIGLIERE		Presente
GRASSI CARLO	CONSIGLIERE	Giustificato	Assente

Totale presenti 18
Totale assenti 3

E' altresì presente l'Assessore esterno: Alessandro Benatti.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), il Segretario Generale Dott. GIUSEPPPE CAPODICI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ANTONIO BADOLATO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'assessore Francesco Ferrari relaziona l'argomento come di seguito riportato nell'allegato;

PREMESSO che una parte degli impianti di illuminazione pubblica, 689 esistenti sul territorio sono di supposta proprietà dell'ENEL SOLE Spa e dalla stessa gestiti e che 530 di essi sono obsoleti o fuori norma:

CONSIDERATO CHE:

- IL TRATTATO ECONOMICO DELLA CE (oggi UE) e le leggi italiane, in particolare il TUEL, LEGGE 148/2011 ART. 4 COMMA 28 prevedono che le reti e servizi di pubblica utilità, come l'illuminazione pubblica siano di proprietà comunale e che i lavori, le manutenzioni vengano affidate ad impresa idonea sotto l'aspetto tecnico professionale mediante metodo competitivo ad evidenza pubblica;
- la convenzione in essere è stata definita illegittima dalle leggi italiane; art. 44 legge 724 1994;
- Quanto sopra confermato dalla giustizia amministrativa con sentenza del TAR e poi dal CONSIGLIO DI STATO (ENEL SOLE contro comune di Trenzano, ORZINUOVI, CORTE FRANCA – respinte) per cui il tacito rinnovo o proroga è illegittimo;
- a tempi brevi l'Amministrazione Comunale dovrà intervenire al rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica non più a norma e/o obsoleti COSÍ DICHIARATI DALLA COMUNITÁ EUROPEA E DALLA REGIONE LOMBARDIA;
- le leggi italiane ed europee prevedono che l'assegnazione dei lavori pubblici, compresa la gestione e la manutenzione dei servizi di pubblica utilità, avvenga mediante metodo competitivo con evidenza pubblica assegnando la gestione e manutenzione <u>a una sola figura idonea sotto l'aspetto tecnico e professionale</u>,
- l'Amministrazione Comunale si trova nella condizione di avere per il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica più gestori: oltre al Comune, che ha affidato in economia diretta ad operatore commerciale la gestione dei propri impianti, l'Azienda TEA SEI spa ed ENEL SOLE con assegnazione derivata dalla suddivisione di ENEL;
- in particolare vista la legge 146 del settembre 2011 che alla'articolo 4 comma 28 prevede: "fermo restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati".

CONSIDERATO inoltre che le direttive europee in materia di risparmio energetico prevedono l'impossibilità dell'utilizzo di apparecchiature con lampade al mercurio, e la necessità di ridurre i consumi energetici;

CONSIDERATO che in numerosi comuni vicini si è riscontrata l'indisponibilità di ENEL SOLE a cedere mediante trattativa diretta alle Amministrazioni Comunali i propri impianti a valori confacenti alla tipologia degli stessi, in relazione al loro stato di consistenza, ALLA RISPONDENZA ALLE NORME e alla loro contribuzione ricevuta dalle Amministrazioni stesse per l'installazione e/o sostituzione:

CONSIDERATO che un accordo transattivo che non rispettasse la valutazione economica potrebbe indurre l'Amministrazione Comunale in un "danno erariale" se non addirittura in una condizione di dolo, qualora fossero acquisiti impianti non a norma o non "sicuri";

CONSIDERATO altresì che per la demolizione di alcuni impianti di proprietà ENEL SOLE, a seguito di rifacimento a cura delle Amministrazione Comunali, affidato ad ENEL SOLE stessa, esiste in letteratura testimonianza che è stato chiesto un importo di circa 250,00 euro + IVA a punto luce, mentre i costi indicati dal capitolato delle attività emanato dalle Camere di Commercio prevede costi medi di 65,00 euro;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, mediante il suo documento di programmazione energetica del territorio (anno 2007 – RISPAMIO ENERGETICO – INTERVENTI NEGLI USI FINALI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - SETTORE CIVILE – CAPITOLO EE – 8 - EFFICIENZA ENERGETICA NELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ACQUISIZIONE DEI PUNTI LUCE DI PROPRIETA' NON PUBBLICA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI), indica per i comuni COME OPPORTUNA l'azione di procedere al riscatto di tali impianti, e che ha finanziato e finanzierà mediante bando pubblico il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica privilegiando gli impianti in proprietà comunale;

VISTO che le recenti ordinanze del TAR della Lombardia 2 luglio 2008 e del Consiglio di Stato 12 dicembre 2008 ai quali ENEL SOLE aveva ricorso contro la delibera del Comune di Cologne, hanno dichiarato invece pienamente legittima l'azione di riscatto degli impianti intrapresa ed aggiungendo, sentenza del Consiglio di stato, che l'affidamento della gestione e manutenzione degli impianti deve essere effettuata mediante metodo competitivo con evidenza pubblica;

CONSIDERATO che l'acquisizione di tali impianti supera l'ipotetica demolizione sopra indicata da parte della società ENEL SOLE e tale risultato porterà ad avere gli impianti in proprietà con la condizione della loro gestione in stato promiscuo con ENEL Distribuzione;

VISTO che i comuni che hanno avviato la procedura di riscatto e che sono entrati in possesso degli impianti come Calcinato, Trenzano, Corte Franca, Orzinuovi, Palosco, Romanengo, fiesco, Soncino, Desenzano, Moniga, Padenghe, MONTICHIARI, LONATO, ecc. hanno sottoscritto un accordo con ENEL Distribuzione per la gestione degli impianti promiscui senza effettuarne la separazione;

VISTO che la conseguenza del riscatto comporterà risparmi per l'Ente, che oggi deve gestire una contabilità duale costituita da rapporti con ENEL SOLE e con TEA SEI srl, mentre con l'acquisizione del patrimonio di ENEL SOLE si avrebbe un solo gestore con minori costi;

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione procedere al riscatto di detti impianti;

VISTO il DPR 4 ottobre 1986 n.902 avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali" ed in particolare il Capo II (articoli da 8 a 14) avente per oggetto "Riscatto dei servizi affidati in concessione";

VISTO in particolare l'articolo 9 del suddetto DPR che testualmente prevede "la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art.2";

VISTO in particolare l'art.2 del suddetto DPR che testualmente prevede "....Tale maggioranza non può comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati";

VISTA la normativa vigente;

VISTO l'art.42, comma 2, lett. e) del D.Lgs.18.8.2000 n.267;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri che vengono riportati a margine del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in data 31 gennaio 2012 dal Responsabile del settore sulla regolarità tecnica e in data 13 febbraio 2012 dal responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile del presente atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Entra il Consigliere Marocchi Leonardo;

Presenti e votanti n. 18 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 20 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 19, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1. Di dichiarare la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto degli impianti di supposta proprietà di ENEL SOLE Spa di illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del DPR 4 ottobre 1986 n.902, per le motivazioni meglio indicate nella parte delle premesse del presente provvedimento;
- 2. Di dare mandato alla Giunta Comunale e al Responsabile dell'Area Tecnica per gli atti conseguenti e per l'esperimento della procedura di cui agli articoli da 8 a 14 del DPR 4 ottobre;
- 3. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000;
- 4. Di dichiarare, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

letto approvato e sottoscritto come segue.

II Presidente ANTONIO BADOLATO

Il Segretario Generale Dott. GIUSEPPPE CAPODICI

Pareri espressi

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

II Responsabile dell'Area Ing. GIOVANNI TROMBANI

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

II Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Rag. DANIELA CARRA

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 29 FEBBRAIO 2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale Dott. GIUSEPPPE CAPODICI

> L'Istruttore Direttivo Rag. ENRICA MOTTA

La presente deliberazione di consiglio è div per:	enuta esecutiva il	
<a> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.	T.U. dell'ordinamento EE.	LL. approvato con
 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.	T.U. dell'ordinamento EE.	LL. approvato con
<c> pubblicazione all'Albo Pretorio dal</c>	al	_senza reclami.

Il Segretario Generale Dott. GIUSEPPE CAPODICI